

LE BONIFICHE DEI SITI

Procedure e adempimenti amministrativi per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Firenze, 25 febbraio 2021

Iscrizione nella categoria 9
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Dott.ssa Maria Tesi



Per **bonifica** si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Per **sito** si intende l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa sia come suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee, sia le eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti

Le imprese che intendono svolgere attività di bonifica dei siti devono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in cat. 9 - obbligo previsto per la prima volta con il d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e ribadito nella normativa successiva:
D.lgs 152/2006 e DM 120/2014

Art. 212 comma 5 D.lgs 152/2006:

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, **di bonifica dei siti**, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
(*omissis*)

DM 120 del 2014

Art. 8. Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
Comma 1

1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
(*omissis*)

i) categoria 9: bonifica di siti;



Con circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali prot. n. 614/Albo/Pres del 30/05/2006 è stato chiarito che per l'attività di "**caratterizzazione**" (ai sensi del DM 471/1999) non è richiesta l'iscrizione in cat. 9. Per attività di "caratterizzazione" si intende l'insieme delle attività preordinate e precedenti l'effettiva bonifica quali per esempio il prelievo di campioni, il carotaggio ecc.

Imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali (tutte le categorie)

- In Italia: 179.460
- In Toscana: 16.460

Imprese iscritte in categoria 9

- In Italia: 1.444
- In Toscana: 96



Principali delibere e circolari sulla categoria 9:

1. Deliberazione n. 5 del 12.12.2001 – Criteri per l'iscrizione all'Albo nella cat. 9: bonifica di siti. Fissa i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo in questa categoria.
2. Deliberazione 11.5.2005, n. 1- disposizioni integrative ed attuative della deliberazione 5 del 2001
3. Deliberazione 11.5.2005, n. 2, Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 – Bonifica siti
4. Circolare n. 1650 del 28.10.2005 – Iscrizione all'Albo in categoria 9.
5. Circolare 1943 del 23.12.2005 - chiarimenti in merito all'iscrizione in categoria 9
6. Deliberazione 20.07.2006, n. 2 Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione in categoria 9 e nella categoria 10

Principali delibere e circolari sulla categoria 9 (2):

7. Circolare n. 421 del 18.02.2007-
8. Circolare n. 833 del 21.06 2012 requisito art. 1 comma 1 lett. B) della Del. 5 del 2001 – relativo solo al periodo di prima applicazione della disciplina (“dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all’allegato b”)
9. Deliberazione 30.01.2013, n. 1 – Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 5 del 12.12.2001 – Criteri per l’iscrizione all’Albo nella cat. 9: bonifica di siti
10. Circolare n. 54 del 26.01.2016 - Iscrizione dei consorzi di scopo nella cat. 9 classe A
11. Circolare n. 1201 del 12.12.2016 – chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle cat. 9 e 10

DM 3 giugno 2014, n. 120

Art. 9. Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

(omissis)

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- a) oltre a euro 9.000.000,00;
- b) fino a euro 9.000.000,00;
- c) fino a euro 2.500.000,00;
- d) fino a euro 1.000.000,00;
- e) fino a euro 200.000,00.

5. Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.

Cosa è necessario fare per iscriversi all'Albo?

Per l'iscrizione è necessario possedere:

- **requisiti soggettivi**
- **requisiti oggettivi**, inerenti la disponibilità delle attrezzature, la dotazione minima di personale, la capacità finanziaria e il responsabile tecnico.
- E' richiesta inoltre la prestazione di una **garanzia finanziaria**.

Requisiti soggettivi – art. 10, comma 2 DM 3 giugno 2014, n. 120

Per l'iscrizione è necessario che i soggetti interessati:

- siano **cittadini italiani** o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- siano **iscritti al registro delle imprese** (*omissis*), o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- **non siano in stato di interdizione o inabilitazione** ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- **non abbiano riportato condanna passata in giudicato**, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. Patteggiamento) e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
 - 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle **norme a tutela dell'ambiente**, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - 2) condanna alla **reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi**.
- Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno **dieci anni** dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la **sospensione condizionale della pena** e sia intervenuta **l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale** oppure sia stata ottenuta la **riabilitazione**;

Requisiti soggettivi – art. 10, comma 2 DM 3 giugno 2014, n. 120

Per l'iscrizione è necessario che i soggetti interessati:

- siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza (**DURC**);
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui **all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**;
- non si trovino, **in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale** o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Requisiti oggettivi – art. 11, DM 3 giugno 2014, n. 120

I requisiti di idoneità tecnica consistono:

- a) nella qualificazione professionale dei **responsabili tecnici**;
- b) nella **disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria**, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
- c) in un'adeguata **dotazione di personale**;
- d) nell'eventuale **esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini**.



Disponibilità delle attrezzature

Deliberazione Comitato Nazionale Albo Gestori ambientali n. 5 del 2001

Per iscriversi in cat. 9 le imprese interessate devono dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Sono previste dall'allegato A della delibera.

Elenco 45 diverse tipologie (da aspiratori a mezzi per movimento terra ... vagli ecc...)

Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello stabilito per ciascuna classe di iscrizione:

VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)

Bonifica siti	euro 92.962,00 (Lire 179.999.500)	euro 232.406,00 (Lire 450.000.800)	euro 413.166,00 (Lire 800.000.900)	euro 981.268,00 (Lire 1.899.999.800)	euro 1.136.205,00 (Lire 2.199.999.700)
---------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

Come si prova il valore delle attrezzature? *Attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma legale rappresentante e responsabile tecnico, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell'11 maggio 2005*

Disponibilità delle attrezzature

Per ciascuna attrezzatura occorre fornire una scheda tecnica con descrizione e valore.

Con la **Delibera 11 maggio 2005** si chiarisce che:

Le attrezzature devono essere nella **piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa** (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing...)

Considerato poi che l'elenco di cui all'allegato A non è esaustivo l'impresa può chiedere che siano prese in considerazione anche attrezzature diverse purchè, con relazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Responsabile tecnico, ne dimostri l'effettivo utilizzo in specifici interventi di bonifica.

La delibera chiarisce anche che la dichiarazione inerente il valore delle attrezzature deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal Responsabile tecnico.

Con **delibera 10 luglio 2006** si prevede che, tra i titoli di disponibilità delle attrezzature, ci sia anche **la locazione** a condizione che la disponibilità delle stesse copra tutto l'arco temporale dell'iscrizione, esista un contratto scritto con individuazione univoca delle stesse e sia accompagnata da una dichiarazione formale, da parte del locatario, che le suddette attrezzature non saranno da questi utilizzate per tutta la durata contrattuale.

Dotazione di personale (tecnico)- Allegato C Del. 5 del 2001

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
2	6	8	12	15

Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica o laureato in Scienze Biologiche (Scienze ambientali del 22.12.2005 prot. 1943); 1 laureato in Scienze Geologiche.

Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale deve essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o laureato in Scienze Biologiche (vedi sopra) o in Scienze Geologiche.

Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o laureato in Scienze Biologiche (1) o in Scienze Geologiche.

Le unità di personale devono essere legate all'impresa da rapporto di lavoro dipendente (attenzione contratti a progetto ecc.)



Capacità finanziaria all. D – Del. 5 del 2001

CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
---	--	--	---	--

Bonifica dei siti	33.570,00 euro (Lire 65.000.600)	77.469,00 euro (Lire 150.000.900)	258.228,00 euro (Lire 499.999.100)	1.032.914,00 euro (Lire 2.000.000.400)	1.807.599,00 euro (Lire 3.499.999.700)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---

Il possesso della capacità finanziaria dall'entrata in vigore del DM 120 del 2014 può essere dimostrata «da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari».

Gli importi previsti dalla tabella non sono stati modificati con l'entrata in vigore del DM 120/2014 che prevede una diversa suddivisione per classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.

Attività pregressa lett. b – Del. 5 del 2001 (parzialmente in vigore)

La delibera 5 prevedeva, come requisito oggettivo di iscrizione, la dimostrazione di esecuzione di precedenti interventi di bonifica dei siti secondo una graduazione prevista dall'allegato b che non è oggi più in vigore.

Per le classi A, B, C si richiedeva la dimostrazione di aver eseguito interventi di bonifica, di importi prestabiliti, nei precedenti 7 anni.

Con delibera 30 gennaio 2013, n. 1 viene abrogata la lettera b della delibera 5 del 2001) e sostituita da specifica previsione solo per l'iscrizione nella classe A della Categoria 9.

Solo per questa classe le imprese devono dimostrare di aver eseguito nei 5 anni che precedono la domanda di iscrizione (oppure nei migliori 5 anni dell'ultimo decennio) interventi di bonifica per un importo complessivo non inferiore a € 13.000.000.

Responsabile Tecnico

Art. 10 comma 4 DM 120 del 2014

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui all'art. 10 comma 2, lettere c) (non interdetti...), d) (assenza condanne penali...), f) (antimafia...) e i) (non abbiano reso false dichiarazioni...).

Art. 12 DM 120 del 2014 -Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del RT,

Responsabile Tecnico

Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del RT.

Art. 1 – Compiti generali del responsabile tecnico:

- a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto inoltre a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto

Responsabile Tecnico

Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del RT.

Art. 5 – Compiti del responsabile tecnico nella cat. 9:

I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell'11 maggio 2005;
- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Responsabile Tecnico

REQUISITI LA CATEGORIA 9 – fino al 16 ottobre 2017 (entrata in vigore del. 6 e 7 del 30 maggio 2017)

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CF+2aa/D+2aa/L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/L o DU+2aa	CF+5aa/D+ 5aa/L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

LEGENDA

D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.

L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

Responsabile Tecnico REQUISITI PER LA CATEGORIA 9 DAL 16.10.2017

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

Responsabile Tecnico

oggi - REQUISITI LA CATEGORIA 9:

Facciamo un esempio:

RT CAT. 9 - Classe C – non laureato

Devo superare la verifica iniziale

Anni di esperienza 5

Richiesti almeno un intervento di bonifica all'anno o con durata pluriennale

Importo minimo da dimostrare: € 400.000,00

(40% del limite inferiore della classe precedente quella di iscrizione, classe D pari a € 1.000.000,00)

Garanzia finanziaria

Delibera 5 del 2001 e **DM 5 luglio 2005** «Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti».

Art. 1 Decreto 5.7.2005 – «L'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta».

Garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato al decreto 5 luglio 2005.

Per l'esercizio delle attività di bonifica di siti, in base alle classi d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9, comma 4, del D.M. 23 giugno 2014, n. 120, l'ammontare della garanzia fideiussoria è pari a:

Classe	Importo
classe a)	€ 1.000.000
classe b)	€ 500.000
classe c)	€ 250.000
classe d)	€ 90.000
classe e)	€ 30.000

Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui sopra. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni (EMAS) si applica il trenta per cento degli importi di cui sopra.

Procedura di iscrizione 1/2

Art. 15 DM 120 del 2014

La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente.

La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:

- a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
- d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

L'impresa è tenuta al pagamento di un diritto annuo (diverso a seconda delle categorie e delle classi)



Procedura di iscrizione 2/2

L'istanza, presentata tramite il portale AGESt, deve essere deliberata entro **60 giorni** dalla ricezione della domanda da parte della Sezione Regionale.

Il termine può essere interrotto per non più di una volta se risultasse necessario acquisire ulteriori elementi o in caso di documentazione incompleta.

Se alla richiesta istruttoria l'impresa non dà seguito con idonea risposta, la Sezione Regionale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, delibera il rigetto della domanda.

Se le integrazioni richieste sono invece inviate la domanda viene accolta.

Nel caso dell'iscrizione in categoria 9 si procede alla richiesta di produzione della garanzia finanziaria.

L'impresa ha termine **90 giorni** dalla richiesta per produrre la garanzia.

Se l'impresa non produce la garanzia decade dalla domanda; diversamente la domanda viene accolta nei successivi **30 giorni** dalla ricezione della garanzia.



Procedura di rinnovo dell'iscrizione

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo (nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10) sono tenuti a rinnovare l'iscrizione **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.

La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata **cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.**

GRAZIE

Sezione Regionale Toscana
Albo Gestori Ambientali
ambiente@fi.camcom.it